REGOLAMENTO (CEE) N. 559/81 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1981

che fissa, per la campagna 1980/1981, il prezzo medio del mercato mondiale, il rendimento indicativo e l'importo della diminuzione d'aiuto pagabile in Grecia per i semi di lino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che un prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino dev'essere determinato ogni anno secondo i criteri definiti dal regolamento (CEE) n. 1774/76 del Consiglio [2];

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1977/80 [4], il prezzo medio è uguale alla media aritmetica dei prezzi del mercato mondiale menzionati nello stesso articolo e costatati settimanalmente durante un periodo rappresentativo;

considerando che il periodo più rappresentativo per la commercializzazione dei semi di lino comunitari è quello dal 18 agosto 1980 al 23 gennaio 1981; che è pertanto opportuno prendere in considerazione tale periodo;

considerando che, sulla base di quanto precede, il prezzo mondiale del mercato mondiale per i semi di lino dev'essere fissato come in appresso indicato;

considerando che l'articolo 81, paragrafo 3, dell'atto d'adesione della Grecia prevede che l'importo dell'aiuto per i semi di lino raccolti in questo Stato membro è diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati dalla Grecia all'importazione di questo prodotto proveniente dai paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 569/76, l'integrazione è concessa per una produzione fissata applicando un rendimento indicativo alle superfici sulle quali il lino è stato seminato e raccolto; che tale rendimento dev'essere fissato sulla base dei criteri definiti dai regolamenti (CEE) n. 569/76 e (CEE) n. 1774/76;

considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1799/76, gli Stati membri produttori hanno comunicato alla Commissione il risultato dei sondaggi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2, di detto regolamento, relativi alle rese di semi all'ettaro rilevate per ciascun tipo di lino di cui agli articoli 7 bis e 10 bis dello stesso regolamento nelle zone omogenee di produzione; che, sulla scorta di tali dati, è opportuno determinare come in appresso specificato il rendimento indicativo per i semi di lino;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1980/1981, il prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino è fissato a 28,17 ECU/100 kg.

Articolo 2

Per la campagna 1980/1981, l'aiuto per i semi di lino è diminuito di 0,377 ECU/100 kg per i semi raccolti in Grecia.

Articolo 3

Per la campagna 1980/1981, il rendimento indicativo per i semi di lino è fissato:

a) per quanto riguarda il lino oleaginoso:

— a 2 130 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nei dipartimenti francesi Aisne, Allier, Aube, Cher, Côte-d'Or, Deux-Sèvres, Eure, Eure-et-Loir, Essonne, Loiret, Nièvre, Oise, Seine-et-Marne, Yonne, Yvelines;

— a 1 810 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nel Regno Unito;

— a 1 500 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nella Repubblica federale di Germania, nonché nella regione italiana Toscana;

— a 1 225 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto in Danimarca, nonché nei dipartimenti francesi Ardennes, Dordogne, Haute-Marne, Indre, Loir-et-Cher, Marne, Meuse;

[1] GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.
[2] GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 1.
[3] GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.
[4] GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 24.

— a 1 000 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle regioni italiane Calabria, Puglia ;

— a 800 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre regioni della Comunità ;

b) per quanto riguarda il lino tessile :

1. macerato non sgranato :

— a 1 550 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nei Noord-Oost-Polder e Flevopolders nei Paesi Bassi ;

— a 1 395 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre zone dei Paesi Bassi, nonché nei Polders belgi ;

— a 1 050 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto in Francia nel dipartimento Nord, nelle zone costituite dai circondari seguenti : Bethune, Calais, Saint-Omer e dal cantone di Marquise del circondario di Boulogne ;

— a 900 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto in Francia negli altri cantoni del dipartimento di Pas-de-Calais e nei dipartimenti Aisne, Seine-et-Marne, Somme, nonché nella altre regioni belghe ;

— a 780 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre regioni della Comunità.

2. diverso da quello macerato non sgranato :

— a 1 720 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nei Noord-Oost-Polder e Flevopolders nei Paesi Bassi ;

— a 1 540 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre zone dei Paesi Bassi nonché nei Polders belgi ;

— a 1 270 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nei dipartimenti francesi Oise e Seine-et-Marne ;

— a 1 145 chilogrammi all'ettaro per il lino prodotto nelle altre regioni della Comunità.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1980.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione